

LA PENSIONE ANTICIPATA TRA «QUOTA 100» e «QUOTA 102»

Dott. Giovanni Raffaele Valensise

L'INQUADRAMENTO NORMATIVO

Il decreto legge 18 gennaio 2019, n. 4 - convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 - ha introdotto, in via transitoria e sperimentale, il diritto alla pensione anticipata «quota 100».

La misura, operativa soltanto per il triennio 2019-2021, prevedeva la possibilità di accedere alla pensione anticipata con la maturazione di una “quota” ottenuta sommando l’età (pari ad almeno 62 anni) e i contributi (almeno 38 anni).

Limitatamente al solo anno 2022, allo scopo di attenuare le conseguenze di un ritorno alle più gravose regole di accesso alla pensione previste dalla c.d. riforma pensionistica Fornero, la legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 87) ha introdotto una differente forma di pensionamento anticipato denominato «Quota 102», conseguibile con un’età anagrafica minima di 64 anni e 38 di contributi.

Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data.

I DESTINATARI DI QUOTA 102

Il lavoratore deve essere iscritto:

(i) all'assicurazione generale obbligatoria;

(ii) alle forme esclusive o sostitutive e

(iii) alla gestione separata dell'INPS,

anche se abbia svolto il lavoro all'estero (Circolare INPS 9 agosto 2019 n.117; Circolare INPS 29 gennaio 2019, n.11).

I REQUISITI PER USUFRUIRE DI QUOTA 102

Il lavoratore deve maturare congiuntamente:

(i) un'età anagrafica di almeno 64anni;

(ii) un'anzianità contributiva minima di 38 anni, che può essere raggiunta anche mediante il cumulo dei contributi versati in più gestioni previdenziali, eventualmente anche in relazione a periodi di lavoro all'estero secondo le disposizioni previste:

- dalla normativa europea (Regolamento CE n.883/2004; Regolamento CE n. 987/2009);
- oppure dalle Convenzioni internazionali stipulate dall'Italia con i Paesi Extra UE (Circolare INPS 9 agosto 2019, n. 117).

IL CALCOLO DI QUOTA 102

La prestazione in Quota 102 è determinata secondo le regole di calcolo della pensione proprie del soggetto richiedente (sistema retributivo, contributivo o misto, in accordo con la contribuzione maturata al 31 dicembre 1995), senza penalizzazione specifiche, né ricalcoli (come invece avviene per l'opzione donna).

Nel caso di pensione erogata in cumulo, le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pensionistico pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

LA DECORRENZA DI QUOTA 102. LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

Il trattamento pensionistico è corrisposto dall'INPS **dopo tre mesi** (c.d. finestra) dalla maturazione del requisito anagrafico (62 anni) e contributivo (38 anni).

La domanda si presenta in via telematica attraverso l'apposito portale telematico dell'INPS.

L'INCUMULABILITÀ DI QUOTA 102

La pensione in Quota 102 non può essere cumulata con i redditi derivanti da:

- (i)** lavoro dipendente;
- (ii)** lavoro autonomo non occasionale e cioè da un'attività che viene svolta senza il vincolo della subordinazione;
- (iii)** lavoro svolto all'estero, come chiarito dalla Circolare INPS 29 gennaio, n.11.

L'incumulabilità si riferisce ai redditi relativi ad attività svolte successivamente alla decorrenza del trattamento e sino al compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia.

LE ECCEZIONI AL DIVIETO DI INCUMULABILITÀ

È consentito cumulare la pensione con:

- (i)** i redditi derivanti dall'esercizio di un'attività lavorativa svolta precedentemente alla decorrenza della pensione in Quota 102;
- (ii)** il reddito percepito per effetto dello svolgimento di un'attività di lavoro autonomo occasionale, purché l'importo massimo erogato non sia superiore a € 5.000 lordi annui;

Inoltre, il dirigente può cumulare Quota 102 anche con:

- (iv)** i redditi di impresa non connessi all'attività di lavoro (Circolare INPS 9 agosto 2019, n.117);
- (v)** le indennità percepite per le trasferte e le missioni fuori dal territorio comunale; i rimborsi per spese di viaggio e di trasporto, di vitto che non concorrono a formare il reddito imponibile per il pagamento delle imposte (Circolare INPS 9 agosto 2019, n.117).

LA SOSPENSIONE DI QUOTA 102

L'erogazione del trattamento pensionistico è sospesa:

- (i)** nell'anno di produzione dei redditi da lavoro dipendente o autonomo non occasionale;
- (ii)** nei mesi dell'anno, in cui sono stati percepiti i predetti redditi, che precedono quello in cui è compiuta l'età richiesta per la pensione di vecchiaia (Circolare INPS 9 agosto 2019, n.117; Circolare INPS 29 gennaio, n.11);
- (iii)** nel caso in cui l'importo percepito dall'attività occasionale superi il limite dei 5.000 euro lordi annuali;
- (iii-bis)** se tale limite fosse superato nell'anno di perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, l'erogazione della prestazione è sospesa fino al raggiungimento di quest'ultimo (Circolare INPS 9 agosto 2019, n.177; Circolare INPS 29 gennaio, n. 11).

L'EMERSIONE DEI REDDITI CUMULABILI E INCUMULABILI

È obbligatorio dichiarare:

- (i) la non percezione di redditi da lavoro;
- (ii) la percezione di redditi da lavoro incumulabili;

In particolare, il dirigente deve dichiarare che percepisce anche:

- (iii) i redditi di impresa non connessi all'attività di lavoro (Circolare INPS 9 agosto 2019, n.117);
- (iv) le indennità corrisposte per le trasferte e le missioni fuori dal territorio comunale; i rimborsi per spese di viaggio e di trasporto, di vitto che non concorrono a formare il reddito imponibile per il pagamento delle imposte (Circolare INPS 9 agosto 2019, n.117).

La dichiarazione va presentata insieme alla domanda per accedere a questa pensione anticipata e durante la fruizione della prestazione economica (Messaggio INPS 9 gennaio 2020, n. 54).

LA MANCATA EMERSIONE DEI REDDITI CUMULABILI E INCUMULABILI

L'INPS provvede:

- (i)** ad imputare il reddito percepito dal lavoratore all'intero anno in cui eroga la pensione
- (ii)** e a sospendere il pagamento della pensione.

Il lavoratore può dimostrare, anche mediante la produzione di idonea documentazione, che il reddito percepito riguarda il periodo che precede la decorrenza della pensione Quota 102; o il periodo successivo al compimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia (Circolare INPS 9 agosto 2019, n.117).

ALCUNE CONSIDERAZIONI FINALI

Il lavoratore che ha maturato i requisiti per Quota 102:

(i) decade dalla fruizione dalla NASPI nel caso in cui avesse raggiunto i requisiti per Quota 102;

(ii) non può avvalersi

1. dell'isopensione;

2. dell' assegno straordinario erogato da un fondo di solidarietà bilaterale nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo (articolo 26 commi 7 e 9, lettera b, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148).

(iii) ha il diritto di ottenere dal predetto fondo un assegno per il sostegno al reddito, alle condizioni previste dalla contrattazione collettiva aziendale o territoriale.

L'erogazione dell'assegno può avvenire anche nei tre mesi successivi alla maturazione del diritto alla pensione anticipata Quota 102 (Circolare INPS 29 gennaio 2019, n.10).

LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per le modalità della presentazione della domanda si rimanda al messaggio INPS n°97 del 10 gennaio 2022.